



ATTO COSTITUTIVO DI ONLUS

Addì 17 del mese di dicembre, dell'anno duemilasette si sono riuniti i signori:

1. La Ginestra Michele, nato a Roma il 7.11.1964 ed ivi residente in via Agrigento, 3.

Attore. LGNMHL64S07H501I

2. Rossi Alberto, nato a Roma, il 18.7.1965 ed ivi residente in via Ravenna 2. Architetto.

RSSLRT65L18H501K

3. Bennicelli Adriano, nato a Roma, il 18.2.1965 ed ivi residente in via Morgagni 50.

Architetto. BNNDRN65D05H501N

Scopo della riunione è la costituzione di una associazione non avente fine di lucro e avente i requisiti di un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Articolo 1

L'Associazione sarà denominata "**TEATRO 7 SOLIDARIETÀ**", avrà durata indeterminata e la sua sede attualmente viene stabilita in Roma alla Via Benevento 23- 00161- Roma

Articolo 2

Organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il comitato direttivo;
- c) il presidente.

Articolo 3

I componenti decidono di formare il primo comitato direttivo eleggendo il sig. Michele La Ginestra presidente dell'Associazione, il signor Adriano Bennicelli, vicepresidente ed il signor Alberto Rossi segretario.

Il presidente avrà la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Articolo 5

L'Associazione funzionerà secondo le regole stabilite nello statuto che qui si allega sotto la lettera "A"

Firmato

Michele La Ginestra
Adriano Bennicelli
Alberto Rossi

ALLEGATO "A" STATUTO

dell'Associazione "TEATRO 7 SOLIDARIETÀ"
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita con sede in Roma, Via Benevento 23, l'Associazione denominata "TEATRO 7 SOLIDARIETÀ" - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.

2. L'associazione:

- persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale, in campo nazionale e internazionale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre onlus a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Le specifiche finalità dell'associazione sono:

- fornire aiuti economici ed umanitari ai poveri, agli anziani, agli invalidi, ai minori ed alle persone altrimenti infelici del mondo, nonché alle associazioni o istituzioni benefiche che perseguono gli stessi scopi;
- sviluppare un progetto di sostegno-adozione a distanza, in paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione alla tutela dei diritti civili;
- favorire, in ogni modo, le possibilità di studio dei minori dei paesi in via di sviluppo, direttamente presso il loro luogo di origine;
- raccogliere fondi, mediante spettacoli, convegni, seminari ed altro, per organizzare interventi di sostegno a distanza (ad es. acquisto di macchinari, costruzione di pozzi, scuole, centri di assistenza sanitaria etc.); interventi che nascano da esigenze reali in loco e che diano l'opportunità a chi è aiutato di acquisire capacità e autonomia; che coinvolgano le comunità locali e che siano seguiti e verificati da un referente in zona;
- organizzare seminari, corsi, dibattiti, congressi, istituire e conferire borse di studio e distribuire pubblicazioni inerenti la materia e permettere una corretta informazione sulle reali finalità delle iniziative di sostegno a distanza;
- promuovere la cultura e l'arte, attraverso il mezzo teatrale, e contestualmente, educare i giovani al concetto di "spettacolo - solidarietà"; in particolare, coinvolgere i giovani artisti nei progetti socialmente utili, con servizi di volontariato, artistico e non, gratuito;
- collaborare con le associazioni o istituzioni benefiche che perseguono gli stessi scopi.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

a- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per realizzare i fini istituzionali;



Michela-finet
Alto
Arcaofew

- b- avviare svolgimento di manifestazioni e iniziative di ogni carattere per la raccolta di fondi a scopo benefico;
- c- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative riservando le somministrazioni ai propri soci;
- d- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 3

Soci e Sostenitori

1. I soci sono quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo ed il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.
2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita in favore dell'associazione.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni
 - morte
 - indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva e inappellabile.
5. I sostenitori dell'associazione sono coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo e/o per il loro particolare contributo morale e materiale per il raggiungimento dei fini associativi.

Art. 4

Diritti ed obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea
- il comitato
- il presidente

Art. 6

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci
2. Essa si riunisce in via ordinaria, una volta all'anno, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare mediante comunicazione scritta inviata almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.



Annuller un club per Michela Juel

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più no dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.

8. L'assemblea ha i successivi compiti:

- eleggere i membri del comitato
- approvare il programma di attività proposto dal comitato
- approvare il bilancio preventivo
- approvare il bilancio consuntivo
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 7

Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri. Esso elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzione di tesoriere.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.

5. Il comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza.

6. Il comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente ed il vicepresidente
- nominare il segretario tesoriere
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Art. 8

Presidente

1. Il presidente dell'associazione è anche presidente del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 .

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.



Michael Defina
Alano Guercini

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 9

Segretario - Tesoriere

1. Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci
- provvede al disbrigo della corrispondenza
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.

Art. 10

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 11

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 10 anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del decennio medesimo.

Art. 12

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci
- contributi dei privati
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- introiti derivanti da convenzioni
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art. 13

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.



Michela Bagnasco
Alberto Pina
Antonio Guicci

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14

Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti

3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Esso può essere definito come il documento contabile attraverso il quale vengono rappresentati i risultati economico-patrimoniali. Esso è documento unitario composto formalmente da due parti: stato patrimoniale e conto profitti e perdite o conto economico. La chiusura di esso non potrà mai portare un utile, ma un mero riporto positivo in avere da riportare nel rendiconto dell'anno successivo e da utilizzare esclusivamente ai fini etico-sociali e, quindi, in forza delle leggi fiscali agevolative previste.

Art. 15

Modifica allo statuto

1. Le proposte di modifica dello statuto e quelle di scioglimento dell'associazione possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 5 soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole di due terzi dei soci aventi diritto di voto e quello favorevole del presidente.

Art. 16

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Roma, li. 17-12-07

Michelangelo

Adamo

Alberto

